

Trento, 01 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA

Credito ai consumatori, da oggi operative le nuove norme Cessioni del quinto: per estinzioni anticipate possibili rimborsi

Dal 1° giugno gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alla nuova disciplina sul “credito ai consumatori” (già “credito al consumo” ovvero i finanziamenti con rimborso rateale). Fra le principali novità ricordiamo quella sul diritto di ripensamento-recesso, quella sull’inadempimento del fornitore e sul contratto collegato ed altre ancora. Per un dettaglio delle principali novità si può confrontare anche il comunicato stampa del CRTCU del 04.10.2010.

Di particolare interesse è poi l’argomento “estinzione anticipata del contratto di credito”, soprattutto in relazione alle cd. cessioni del quinto dello stipendio e della pensione. Si tratta, questi ultimi, di contratti di finanziamento molto in voga negli ultimi anni e stipulati soprattutto da lavoratori dipendenti e pensionati, anche in provincia di Trento.

Di recente, la Banca d’Italia ha monitorato il settore delle cessioni del quinto, rilevando tra le altre cose “diffuse carenze, relative ai controlli sulle reti di vendita, ai rinnovi anticipati in violazione delle disposizioni di settore, alle modalità di contabilizzazione delle commissioni, alla trasparenza delle condizioni applicate e alla correttezza delle relazioni con la clientela”.

Alla luce di tali carenze, la Banca d’Italia ha richiamato gli intermediari (banche e finanziarie quindi) ad un rigoroso rispetto della normativa e ad una serie di prescrizioni, volte anche al contenimento dei costi a carico della clientela. Fra queste particolarmente importante per i consumatori appare quella relativa ad eventuali operazioni di estinzione anticipata dei finanziamenti, laddove si prescrive che vengano definiti **“criteri rigorosi per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni (di cessione del quinto, nda), valutando l’opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare il quantum dovuto”**.

In pratica:

1. chi abbia estinto negli ultimi anni un contratto di cessione del quinto dello stipendio (ricordiamo che si ha “estinzione” anche quando si chiude un contratto in essere e se

- ne accende su quello uno di maggior importo finanziato) può chiedere alla finanziaria il rimborso di una parte degli oneri addebitati in tale sede dallo stesso soggetto finanziatore;
2. la finanziaria deve soddisfare tempestivamente la richiesta di rimborso e “nell’ambito delle relazioni in corso con la clientela che ha sostituito un contratto con un altro tuttora in essere di procedere d’iniziativa alle restituzioni”;
 3. le richieste di restituzione delle clientela sono in ogni caso trattate come reclami, anche ai fini del possibile ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Attraverso il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate.

Per calcolare il tasso effettivo (TAEG) di un prestito e poter così confrontare il costo di diverse offerte, oppure per controllare le soglie di usura, sul sito del CTCU di Bolzano sono disponibili appositi calcolatori gratuiti (<http://www.centroconsumatori.it/32v32d62381.html>).